

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

ARTICOLO 1	PREMESSA	3
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3	ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	5
ARTICOLO 4	SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO	9
ARTICOLO 5	GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA	9
ARTICOLO 6	CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA VERDE”	10
ARTICOLO 7	UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE	11
ARTICOLO 8	CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	11
ARTICOLO 9	RIFERIMENTI DEL FORNITORE	13
ARTICOLO 10	VERIFICHE ISPETTIVE	13
ARTICOLO 11	NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE	20
ARTICOLO 12	REPORTISTICA OBBLIGATORIA E FATTURAZIONE UNICA	20
ARTICOLO 13	FLUSSO DATAMART	21
ARTICOLO 14	SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 17 – ITALIA VERDE	21
ARTICOLO 15	VOLTURE	22
ARTICOLO 16	PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'INIZIATIVA	22

ARTICOLO 1

PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nella Convenzione e nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nella Convenzione si applicano le seguenti ulteriori definizioni:
 - a. **ARERA**: l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
 - b. **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica.
 - c. **Distributore Locale**: è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
 - d. **Energia Verde**: è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..
 - e. **Fascia/e Oraria/e**: fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 del TIV e alla deliberazione dell'ARERA n. 181/06 e s.m.i..
 - f. **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n. 1, e/o 2, e/o 3, e/o 4, e/o 5, e/o 6, e/o 7, e/o 8, e/o 9, e/o 10, e/o 11, e/o 12, e/o 13, e/o 14, e/o 15, e/o 16, e/o 17, e/o 18, e/o 19 della procedura di gara e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
 - g. **Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi**: fornitura di energia elettrica della durata di 12 mesi continuativi durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Variabile a 12 mesi di cui all'art. 8, comma 1 delle presenti Condizioni di fornitura – varia mensilmente.
 - h. **Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi**: fornitura di energia elettrica della durata di 24 mesi continuativi durante i quali il corrispettivo relativo alla quota energia – il Prezzo Variabile a 24 mesi di cui all'art. 8, comma 1 delle presenti Condizioni di fornitura – varia mensilmente.
 - i. **Garanzia di Origine (GO)**: ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'art. 15 della Direttiva n. 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.
 - j. **GME**: è la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 79/99.

- k. **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di cui al DPCM 11/05/04.
- l. **Lotto:** il lotto Italia Verde e il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni/Province all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad erogare la fornitura di energia elettrica a Prezzo Variabile, eventualmente certificata tramite Opzione Verde:
- Lotto 1: Valle D'Aosta, Piemonte
- Lotto 2: Provincia di Milano e Provincia di Lodi
- Lotto 3: Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi
- Lotto 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
- Lotto 5: Veneto
- Lotto 6: Emilia Romagna
- Lotto 7: Sardegna, Liguria
- Lotto 8: Toscana
- Lotto 9: Umbria, Marche
- Lotto 10: Provincia di Roma
- Lotto 11: Lazio esclusa la Provincia di Roma
- Lotto 12: Abruzzo, Molise
- Lotto 13: Campania
- Lotto 14: Puglia, Basilicata
- Lotto 15: Calabria
- Lotto 16: Sicilia
- Lotto 17: Italia Verde
- Lotto 18: Centro-Nord
- Lotto 19: Sud
- m. **Opzione Verde:** è l'opzione facoltativa, attivabile dalle Amministrazioni per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la comprova tramite Garanzia di Origine della produzione di Energia Verde per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali viene attivata l'opzione.
- n. **Ordine Diretto d'Acquisto (ODA):** è l'ordinativo di Fornitura - ed i relativi allegati - inviato al Fornitore tramite il Sistema.
- o. **Perdite di Rete:** (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- p. **PUN Index GME:** indice di riferimento del mercato elettrico italiano, è il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata sul MGP calcolato dal GME, ai sensi dell'articolo 13 di cui al D.lgs. 210/21 ss.mm.ii., secondo le modalità indicate nell'Articolo 1, comma 2 del D.M. MASE 18 Aprile 2024 ss.mm.ii..
- q. **PUNmedio:** è la media aritmetica mensile, espressa in Euro/MWh e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei valori del PUN Index GME così come sopra definito. Tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME tra i *dati di sintesi MGP*; colonna *media PUN Index GME (€/MWh)* del *dettaglio mensile*, nella sezione *Home>Esiti>Elettricità>MGP>Statistiche> Sintesi MGP*.
- r. **Punto di Prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT e ripartito per tipologia

d'utenza all'art. 2.2 del medesimo TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'Amministrazione pubblica individuata dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/01, nonché ad uno dei soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare il sistema delle Convenzioni, e identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.

- s. Quantitativo massimo del Lotto:** il quantitativo massimo o massimale iniziale della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.
- t. Quantitativo Stimato del Contratto:** valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi) o di 24 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi) espresso in kWh, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente o, per essa, dall'Unità Ordinante.
- u. TIT (Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel e s.m.i. *“Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023”*.
- v. TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 107/09 e s.m.i. *“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)”*.
- w. TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/2012/R/eel e s.m.i. *“Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”*.
- x. Terna:** è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che gestisce la rete di trasmissione nazionale.
- y. Utenze Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).
- z. Utenze Monorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).

ARTICOLO 3

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Gli Ordinativi di Fornitura (Ordine Diretto d'Acquisto, ODA) dovranno essere comprensivi dell'indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 - *Elenco dei Punti di Prelievo* o dell'Allegato 2 - *Nuove connessioni*.
2. L'Amministrazione, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di

applicazione, da esercitare nell'Allegato 1 all'ODA - *Elenco dei Punti di Prelievo* o nell'Allegato 2 – *Nuove connessioni*, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'ODA, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.

4. Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione del medesimo entro le ore 24:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo in caso di ricezione dell'ordinativo dopo le ore 24:00 del 10 del mese, **salvo diversa data concordata tra le parti**.

Nel caso il suddetto termine coincida con un giorno non lavorativo, lo stesso si intende anticipato alle ore 24:00 del primo giorno lavorativo che precede. In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l'avvio dell'erogazione), per le utenze (PoD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. *utenze attive*), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.).

Il Fornitore s'impegna a pianificare l'attivazione della fornitura di energia elettrica secondo l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

5. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture e a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione.
6. Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo massimo del Lotto, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per 12 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi) o per 24 mesi consecutivi (per le forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi) a partire dalla Data di Attivazione della fornitura, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 13 dello Schema di Convenzione.
7. Con riferimento ai Lotti da 1 a 17, per i Punti di Prelievo attivati - inizio erogazione fornitura - il 1° gennaio, sarà facoltà delle relative Amministrazioni contraenti, richiedere la proroga della durata della fornitura per n. 1 (uno) ulteriore mese (per una durata complessiva massima del contratto attuativo di n. 13 mesi consecutivi per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi e di n. 25 mesi consecutivi per le Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi). La suddetta richiesta dovrà essere inoltrata entro le ore 24:00 del 15 novembre al recapito del fornitore, anche a mezzo PEC, mail o Sistema, utilizzando un apposito modulo che sarà allegato alla Convenzione.
8. Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore,

l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad esempio a causa di *switching passivo* subito dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà più validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. In tali casi il Fornitore – preso atto della situazione – è tenuto ad avvisare l'Amministrazione Pubblica e/o l'Unità Ordinante e ad assisterla, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall'Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via PEC, mail o Sistema - e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall'Amministrazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.

9. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione o al Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, limitatamente ai punti di prelievo coinvolti, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'Attivazione della fornitura e assistendola, ove possibile, all'eventuale integrazione ovvero alla predisposizione di un nuovo Ordinativo.
10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9, una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura richiesta dall'Amministrazione Contraente e dettagliata nell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione di penali previste in Convenzione.
11. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo. Qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore - limitatamente a detti Punti di Prelievo - non dovrà darvi esecuzione dandone comunicazione scritta, trasmessa anche via PEC, mail o Sistema all'Amministrazione Contraente e/o alla relativa Unità Ordinante secondo le tempistiche stabilite nelle Condizioni Generali.
12. Le previsioni contenute nei commi 4 e 11 del presente articolo, integrano quanto previsto nell'art. 3 delle Condizioni Generali.
13. Non è consentita l'attivazione di utenze di cui alla lettera a), art. 2, comma 2, del TIT (cd. utenze domestiche).
14. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il Fornitore è tenuto ad accettare gli OdA inviati dalle Amministrazioni che presentano come data di attivazione delle utenze, il primo giorno di un qualsiasi mese successivo a quelli previsti al precedente comma 4. Resta inteso che il termine ultimo che l'Amministrazione può indicare nell'Ordinativo di Fornitura come data di Attivazione delle utenze, è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza del Lotto di riferimento della Convenzione, anche eventualmente prorogata.

15. Le Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano inoltre di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i..
16. Con riferimento ai Lotti da 1 a 17, la possibilità di richiedere la Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi o la Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi, è discrezionale per le Amministrazioni Contraenti che autonomamente decidono quale attivare. La scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (ODA) e resta ferma e valida per tutti i Punti di Prelievo in esso presenti. Nell'ambito del medesimo contratto attuativo, il passaggio da una tipologia di fornitura all'altra non è consentito.
17. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di fornitura, a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi, all'interno del documento di fatturazione.
18. Il Fornitore, con riferimento ai Lotti da 1 a 17, è inoltre obbligato a **rendere disponibili forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi per un quantitativo pari al 30% del massimale iniziale** del Lotto e, pertanto, fino ad un quantitativo pari a:
- **147** GWh per il Lotto 1;
 - **276** GWh per il Lotto 2;
 - **315** GWh per il Lotto 3;
 - **132** GWh per il Lotto 4;
 - **270** GWh per il Lotto 5;
 - **180** GWh per il Lotto 6;
 - **267** GWh per il Lotto 7;
 - **105** GWh per il Lotto 8;
 - **156** GWh per il Lotto 9;
 - **405** GWh per il Lotto 10;
 - **75** GWh per il Lotto 11;
 - **150** GWh per il Lotto 12;
 - **279** GWh per il Lotto 13;
 - **282** GWh per il Lotto 14;
 - **120** GWh per il Lotto 15;
 - **297** GWh per il Lotto 16;
 - **300** GWh per il Lotto 17.

Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto a sé stante. Il Fornitore, una volta accettati Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi che concorrono al raggiungimento di un quantitativo pari al 30% del massimale iniziale, è obbligato a non accettare ulteriori Ordinativi di fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi e quindi a comunicare a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità del quantitativo a Prezzo Variabile a 24 mesi. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.

19. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali

incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo dei quantitativi di cui al precedente comma 18, che rimangono pertanto fermi al 30% del massimale iniziale per le Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi.

20. Fermo quanto previsto ai precedenti commi 18 e 19, nel solo caso di Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi per le quali non sia esaurito il relativo quantitativo pari al 30% del massimale iniziale, per il Fornitore sarà possibile accettare un ultimo Ordinativo che concorra al superamento del suddetto quantitativo a condizione che il quantitativo complessivo non risulti comunque superiore al 31% del massimale iniziale del lotto. Resta inteso che, successivamente all'accettazione di quest'ultimo Ordinativo e a prescindere dal raggiungimento o meno del quantitativo complessivo del 31% del massimale iniziale, non sarà più possibile per il Fornitore accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a Prezzo Variabile a 24 mesi.
21. Fermo restando quanto al precedente comma 1, con riferimento ai Lotti 18 e 19, gli Ordinativi di Fornitura dovranno essere corredati anche dalla documentazione attestante la risoluzione/revoca dell'Ordinativo di fornitura presentato dalla medesima Amministrazione nell'ambito dei Lotti da 1 a 17 della presente Convenzione.

ARTICOLO 4

SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna per conto dell'Amministrazione contraente, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata della fornitura, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo articolo 8.

ARTICOLO 5

GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Le fasce orarie - F1, F2 e F3 - come definite al precedente art. 2, potranno essere modificate a seguito e in conformità alle eventuali variazioni introdotte dall'ARERA.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.
3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione non imputabili a responsabilità del Fornitore non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito,

assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.

4. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

ARTICOLO 6

CERTIFICAZIONE DELL'“ENERGIA VERDE”

1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine (GO) per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo degli stessi.
2. È obbligatorio rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al:
 - i) 75% del massimale iniziale con riferimento ai Lotti da 1 a 16 e da 18 a 19;
 - ii) 100% del massimale iniziale con riferimento al Lotto 17.

Resta fermo che tale quantitativo è una quota parte del massimale iniziale e non costituisce un lotto a sé stante.

3. È facoltà del Fornitore accettare ordinativi di fornitura di Energia Verde oltre il predetto limite purché alle medesime condizioni disciplinate in Convenzione. Il Fornitore, al raggiungimento dei quantitativi di cui al precedente comma, qualora non intenda più accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta l'Opzione Verde, comunica a Consip, a mezzo PEC, l'esaurimento della disponibilità dell'Opzione Verde. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito www.acquistinretepa.it tale situazione.
4. La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
5. L'Opzione Verde può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e dovrà essere a totale copertura dei consumi effettuati nell'arco della Fornitura dai singoli Punti di Prelievo per la quale viene richiesta.
6. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza della presenza dell'Opzione Verde all'interno del documento di fatturazione per il Punto di Prelievo per il quale l'Opzione Verde viene attivata.
7. Qualora andasse totalmente eroso il massimale iniziale del Lotto, gli eventuali incrementi concessi da Consip non concorrono al calcolo del quantitativo di cui al precedente comma 2, che rimane pertanto fermo al 75% del massimale iniziale con riferimento ai Lotti da 1 a 16 e da 18 a 19 e al 100% con riferimento al Lotto 17.
8. Il Fornitore è obbligato a dimostrare con idonea documentazione la produzione di un quantitativo di Energia Verde, per un quantitativo non inferiore al consumo totale

fatturato ai Punti di Prelievo che abbiano attivato l'Opzione Verde.

9. Il fornitore, all'atto dell'annullamento delle GO, deve prevedere nella causale (Cancellation Purpose) una dicitura che permetta di risalire alle convenzioni Consip: "A favore di ____ in convenzione CONSIP Energia Elettrica – ID 2994, Lotto/i ____, per energia verde fornita da ____ nell'anno ____.

ARTICOLO 7

UTILIZZO DEL MARCHIO PER L'OPZIONE VERDE

1. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde, nonché, se disponibile, la licenza d'uso del suddetto Marchio. È facoltà di Consip e/o delle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore; è altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.
2. Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo articolo 8, comma 3.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica a Prezzo Variabile a 12 mesi e a 24 mesi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base:
 - A per le Utenze Multiorarie, della somma:
 - A.1 degli *spread* offerti Ψ , espressi in Euro/MWh e differenziati per fascia oraria;
 - A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei valori del PUN Index GME - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (tale quotazione, al momento di pubblicazione del presente bando, risulta pubblicata sul sito internet del GME nella sezione *Pubblicazioni* – “Prezzo medio per fasce”);
 - B per le Utenze Monorarie, della somma:
 - B.1 dello *spread* Ψ_{F0} espresso in Euro/MWh;
 - B.2 del *PUNmedio* (la media aritmetica mensile dei valori del PUN Index GME) relativo al mese di prelievo,il tutto, per le suddette tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.
2. Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l'Opzione Verde s'impegnano al pagamento del corrispettivo **V**, espresso in Euro/MWh, offerto dal Fornitore per tutta l'energia elettrica che verrà fatturata per i Punti di Prelievo per i quali verrà attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura. Il corrispettivo è da intendersi fisso ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, Fascia oraria di consumo e per tutta la durata della Convenzione. Il corrispettivo **V** non è soggetto all'applicazione delle

Perdite di Rete.

3. Il costo dell'attivazione dell'Opzione Verde è nullo.
4. Le Amministrazioni Contraenti, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
5. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:
 - a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete e il corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile. Con riferimento al corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità, di cui all'allegato A della deliberazione ARG/elt 98/11, si prevede che:
 - i. per le utenze non orarie, verrà applicato il corrispettivo unitario pubblicato da ARERA di cui ai commi 34.9 e 41.9 del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com;
 - ii. per le utenze orarie, verrà applicato:
 - il corrispettivo unitario pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 14.4 della deliberazione ARG/elt 98/11, per l'energia elettrica prelevata nelle ore diverse dalle ore di picco del sistema elettrico,
 - il corrispettivo unitario pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'articolo 14.3 della deliberazione ARG/elt 98/11, per l'energia elettrica prelevata nelle ore di picco del sistema elettrico.
 - b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura; gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A_{RIM} , A_{SOS} , UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti volta per volta dall'ARERA e l'eventuale corrispettivo C_{mor} ;
 - c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
6. I corrispettivi contrattuali, su indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 2 e 5.
7. Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nelle Condizioni Generali, dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
8. Il Fornitore dovrà riportare in fattura - in caso di Fatturazione elettronica (cd. FEPA)

eventualmente anche in allegato al flusso XML - il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s'impegna altresì a congruagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.

9. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 saranno aggiornati mensilmente:
- per le Utenze Multiorarie di cui al precedente comma 1, *lettera A*, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "Prezzo medio per fasce" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
 - per le Utenze Monorarie di cui al precedente comma 1, *lettera B*, sulla base del PUNmedio relativo al mese di prelievo,
- entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito *internet* (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org).
10. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4, delle Condizioni Generali, gli oneri di cui al precedente comma 5 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti *pro-tempore*.

ARTICOLO 9

RIFERIMENTI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione delle Amministrazioni, entro la data di attivazione della Convenzione un numero di telefono dedicato, contattabile per 9 ore di reperibilità nelle seguenti fasce orarie: dalle 8:30 alle 17:30 nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì.
2. Dovrà essere inoltre reso disponibile un indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) tra i riferimenti di contatto.
3. Il servizio dovrà garantire la disponibilità del fornitore a fornire informazioni e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. richieste di informazioni circa la Convenzione;
 - b. ricezione dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura;
 - c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
 - d. richieste relative allo stato di avvio della fornitura nonché di attivazione di nuove utenze;
 - e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
 - f. richieste inerenti gli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT e TIME.
4. Nel medesimo termine, il Fornitore mette a disposizione delle Amministrazioni il nominativo di un referente della Convenzione dotato di un numero telefonico ed indirizzo e-mail. La disponibilità del referente sarà indicata dal Fornitore a partire dalla data di attivazione della Convenzione.

ARTICOLO 10

VERIFICHE ISPETTIVE

1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – apposite verifiche ispettive. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore - che dovrà corrisponderli secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali - e sono pari a: Euro 18.424,00 per il Lotto 1, Euro 18.048,00 per il Lotto 2, Euro 25.192,00 per il Lotto 3, Euro 16.544,00 per il Lotto 4, Euro 22.560,00 per il Lotto 5, Euro 20.304,00 per il Lotto 6, Euro 20.304,00 per il Lotto 7, Euro 15.416,00 per il Lotto 8, Euro 19.928,00 per il Lotto 9, Euro 19.176 per il Lotto 10, Euro 12.408,00 per il Lotto 11, Euro 17.672,00 per il Lotto 12, Euro 18.424,00 per il Lotto 13, Euro 17.672,00 per il Lotto 14, Euro 12.784,00 per il Lotto 15, Euro 20.680,00 per il Lotto 16, Euro 5.264,00 per il Lotto 17, Euro 1.880,00 per il Lotto 18, Euro 4.512,00 per il Lotto 19.
2. Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine. Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.
3. Le verifiche ispettive verranno effettuate presso la/e sede/i del Fornitore che, pertanto, dovrà attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
4. L'Organismo di Ispezione, su indicazioni di Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione e sui singoli contratti attuativi (forniture dei singoli Punti di Prelievo). Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1) Data di Attivazione della fornitura	Il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro le ore 24:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 24:00 del 10 del mese, <u>salva diversa data concordata tra le parti</u>	Art. 3, co. 4, del Capitolato Tecnico	Confronto fra la data di attivazione della fornitura richiesta dall'Amministrazione Contraente e dettagliata nell'Ordinativo di Fornitura con la data effettiva di attivazione della fornitura	Ordinativo di Fornitura definitivo e accettato da Fornitore e documentazione proveniente dal Fornitore attestante la data effettiva di attivazione della fornitura (ad esempio: prima fattura emessa)	Conforme: corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data effettiva di Attivazione della fornitura. Non conformità grave: non corrispondenza tra la data di attivazione confermata dal Fornitore e la Data effettiva di Attivazione della fornitura
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.2) Verifica risoluzione/revoca su Ordinativo della Convenzione <i>[applicabile solo per i Lotti 18 e 19]</i>	Il Fornitore potrà accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali la PA abbia prodotto documentazione inerente la risoluzione/revoca di un precedente Ordinativo di Fornitura presentato dalla medesima Amministrazione nell'ambito dei Lotti da 1 a 17 della medesima Convenzione.	Art. 3, co. 21, del Capitolato Tecnico	Verifica della presenza, nell'ordinativo, della documentazione comprovante la risoluzione/revoca di un precedente Ordinativo di Fornitura presentato dall'Amministrazione nell'ambito dei Lotti da 1 a 17 della medesima Convenzione.	Comunicazione di risoluzione/ revoca o ulteriore documentazione a comprova della risoluzione /revoca dell'ordinativo di fornitura inerente i Lotti da 1 a 17 della medesima Convenzione.	Conforme: presenza della documentazione attestante la risoluzione/revoca dell'ordinativo inerente i Lotti da 1 a 17 della medesima Convenzione. Non conformità grave: non presenza della documentazione attestante la risoluzione/revoca dell'ordinativo inerente i Lotti da 1 a 16 della medesima Convenzione.

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.3) Verifica Quantità ordinata	Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinatori di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 - <i>"Elenco delle utenze"</i> o nell'Allegato 2 - <i>Nuove connessioni</i> . Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta di attivazione.	Art. 7 co. 13 dello Schema di Convenzione	Confronto fra la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine ed il quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1- <i>Elenco delle utenze</i> o nell'Allegato 2 - <i>Nuove connessioni</i> .	Ordinativo di fornitura definitivo e accettato dal Fornitore ed Allegato 1 - <i>Elenco delle utenze</i> o Allegato 2 - <i>Nuove connessioni</i> .	Conforme: corrispondenza tra la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" ed il quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 - <i>Elenco delle utenze</i> o Allegato 2 - <i>Nuove connessioni</i>. Non conformità grave: non corrispondenza tra "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" ed il quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 - <i>Elenco delle utenze</i> o Allegato 2 - <i>Nuove connessioni</i>.
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1) Prezzo di fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il corrispettivo previsto in Convenzione e calcolato come previsto all'art. 8 del Capitolato Tecnico con quello applicato in fattura	Art. 10 dello Schema di Convenzione; Art. 8 del Capitolato Tecnico	Confronto tra il prezzo previsto in Convenzione e il prezzo applicato in fattura	Allegato "C" alla Convenzione (Corrispettivi); corrispettivi riportati sul sito www.acquistinretepa.it aggiornati come previsto in Convenzione; fatture emesse	Conforme: corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione aggiornato e quello applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione aggiornato come previsto in Convenzione e quello applicato in fattura

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.2) Profilo fiscale di fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza tra il profilo fiscale (Iva e accise) richiesto in fase di emissione di ordinativo di fornitura e quello applicato in fattura	Art. 3, co. 3, del Capitolato Tecnico	Confronto tra il profilo fiscale richiesto e documentato in fase di emissione di ordinativo e quanto applicato in fattura	Ordinativo di Fornitura definitivo e accettato dal Fornitore ed eventuale documentazione prodotta dall'Amministrazione Contraente; fatture emesse	Conforme: corrispondenza tra il profilo fiscale richiesto e quello applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra il profilo fiscale richiesto e quello applicato in fattura
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.3) Opzione Verde	Per i Punti di Prelievo che attivano l'Opzione Verde deve essere presente in fattura l'evidenza di tale opzione	Art. 6, co. 6, del Capitolato Tecnico	Verifica, nell'ordinativo, della richiesta di attivazione dell'OV e rispondenza, nella fattura, della presenza dell'OV tramite espliciti riferimenti scritti	Fattura emessa dal Fornitore	Conforme: corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura. Non conformità grave: non corrispondenza tra quanto ordinato e quanto applicato in fattura

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.4) Comunicazione di scadenza del contratto attuativo	Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione, <u>prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura</u> , anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura	Art. 7, co. 5 dello Schema di Convenzione	Verifica dell'effettivo invio della comunicazione entro la tempistica prevista	Comunicazione data di scadenza Contratto inviata dal Fornitore tramite PEC/mail	Conforme: invio della comunicazione entro la tempistica prevista. Non conformità grave: mancato invio o invio della comunicazione fuori dalla tempistica prevista
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.5) Riferimento alla Convenzione in oggetto	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto	Art. 9, co. 5 delle Condizioni Generali	Verifica in fattura della presenza di un riferimento alla Convenzione in oggetto	Fattura emessa dal Fornitore	Conforme: presenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto Non conformità grave: assenza nella fattura del riferimento alla Convenzione in oggetto
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.6) Riferimento al tipo di fornitura acquistata: Fornitura a Prezzo Variabile a 12 mesi (PV12) o a Prezzo Variabile a 24 mesi (PV24)	Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento al tipo di fornitura acquistata a Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi	Art. 3, co. 17 del Capitolato Tecnico	Verifica in fattura della presenza di un riferimento al tipo di Prodotto: Prezzo Variabile a 12 mesi o a Prezzo Variabile a 24 mesi	Fattura emessa dal Fornitore	Conforme: presenza nella fattura del riferimento al prodotto acquistato Non conformità grave: assenza nella fattura del riferimento al prodotto acquistato

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.7) Piano di comunicazione	Entro 45 giorni dall'attivazione del lotto, invio di una lettera di presentazione, a mezzo PEC, a tutti i Comuni e le Province del lotto di riferimento;	Art. 16 del Capitolato Tecnico	Verifica su un campione di almeno il 5% del numero complessivo di Comuni e Province del lotto di riferimento: notifica di avvenuta consegna della PEC entro 45 giorni dall'attivazione	Notifica di avvenuta consegna PEC	Conforme: esecuzione delle attività previste entro le tempistiche massime. Non conformità grave: mancata esecuzione delle attività previste entro le tempistiche massime.
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.8) Piano di comunicazione	Entro 45 giorni dall'attivazione del lotto, pubblicazione di un comunicato su almeno due testate giornalistiche locali e/o nazionali e di un comunicato sui propri profili/canali di comunicazione.	Art. 16 del Capitolato Tecnico	Documentazione attestante la pubblicazione entro 45 giorni dall'attivazione	Documenti attestanti le pubblicazioni eseguite	Conforme: esecuzione delle attività previste entro le tempistiche massime. Non conformità grave: mancata esecuzione delle attività previste entro le tempistiche massime.
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.9) Piano di comunicazione	Entro 6 mesi dall'attivazione del lotto, divulgazione dell'iniziativa in occasione di eventi propri e/o di settore e/o rivolti alle potenziali PA aderenti (almeno 2 eventi).	Art. 16 del Capitolato Tecnico	Documentazione attestante le attività di divulgazione eseguite entro 6 mesi dall'attivazione	Documenti attestanti lo svolgimento delle attività di divulgazione	Conforme: esecuzione delle attività previste entro le tempistiche massime. Non conformità grave: mancata esecuzione delle attività previste entro le tempistiche massime.

ARTICOLO 11

NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE

1. La richiesta di nuove connessioni, anche temporanee, avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura, comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da allacciare secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2 – *Nuove connessioni*.
2. Successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito della suddetta connessione, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della rete richieda.
3. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.
4. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo alle nuove connessioni, s'intenderà risolto di diritto.
5. Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete sono a Prezzo Variabile con una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura.
6. Per le utenze temporanee, nel limite massimo di 12 mesi di durata, fanno fede le durate richieste nell'Ordinativo di Fornitura dalle Amministrazioni contraenti.
7. Qualora, sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso dal distributore locale, l'energizzazione (avvio dell'alimentazione) della presa è prevista, oltre 18 mesi dalla data di attivazione del lotto di pertinenza della Convenzione, il Fornitore non è tenuto ad erogare la somministrazione della fornitura. In tali casi il Fornitore, informata la PA, ha comunque l'obbligo di monitorare lo stato di avanzamento della pratica fino alla conclusione della Convenzione o degli eventuali contratti attuativi riferiti alla medesima Amministrazione contraente.
8. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 5, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito della medesima convenzione.
9. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari a Euro 25,86.

ARTICOLO 12

REPORTISTICA OBBLIGATORIA E FATTURAZIONE UNICA

1. Il Fornitore è obbligato a rendere disponibile alle Amministrazioni Contraenti con almeno 5 utenze in fornitura nell'ambito della stessa edizione della Convenzione, un

servizio di reportistica con cadenza mensile secondo modalità stabilite dal Fornitore medesimo e che saranno rese note tramite il portale www.acquistinretepa.it all'attivazione della Convenzione.

2. Il report mensile deve contenere, per ogni PoD attivo, il seguente set minimo di informazioni:
 - PoD;
 - Ragione Sociale;
 - codice fiscale e P. IVA associate al PoD;
 - Indirizzo PoD;
 - tipologia di utenza, tensione di consegna;
 - consumo di energia attiva ripartito nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
 - perdite di Rete standard eventualmente ripartite nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
 - consumo di energia reattiva eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3) o, in alternativa, il *cosphi* totale o eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del PoD (F0, F1, F2, F3);
 - potenza disponibile, potenza impegnata e potenza massima mensile prelevata;
 - eventuale presenza di applicazione CTS;
 - importo servizi di vendita;
 - importo servizi di dispacciamento;
 - imponibile;
 - importo IVA.
3. Il Fornitore è obbligato a rendere disponibile alle Amministrazioni Contraenti con almeno 5 utenze in fornitura nell'ambito della stessa edizione della Convenzione, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica.

ARTICOLO 13

FLUSSO DATAMART

1. Il Fornitore s'impegna a fornire a Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati nell'Allegato "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni*".

ARTICOLO 14

SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 17 – ITALIA VERDE

1. Su richiesta dell'Amministrazione contraente, il Fornitore è obbligato a rendere un servizio di reportistica che consiste nel trasmettere mensilmente i dati di fatturazione per via telematica direttamente sul server indicato dall'Amministrazione contraente. I

dati di fatturazione, per ogni PoD, dovranno essere forniti telematicamente sotto forma di file in formato *.xml* o *.txt*. All'attivazione di tale servizio, dovrà inoltre essere fornita dettagliata documentazione sui tracciati dei file forniti e sui contenuti dei campi. Resta fermo che l'Amministrazione contraente dovrà concordare per tempo le modalità tecniche di detto servizio con il Fornitore al fine di assicurare l'interfacciamento automatico tra i rispettivi sistemi e database, ivi compreso il meccanismo di notifica dell'avvenuto caricamento dei tracciati concordati.

2. Qualora il Fornitore sia in possesso di un servizio di accesso da remoto alle fatture online destinato a tipologie contrattuali Grandi Clienti business/PA, utile per la consultazione e il download delle stesse, s'impegna a renderlo disponibile, senza oneri aggiuntivi, alle Amministrazioni contraenti che ne faranno richiesta.
3. Il Fornitore informa Consip della possibilità di rendere disponibile il servizio di cui al precedente comma e rende note la descrizione delle funzionalità e le relative modalità di accesso all'attivazione della Convenzione.
4. Il Fornitore comunica le generalità, indirizzo e-mail e telefono cellulare dell'account dedicato all'accettazione dell'ordinativo di fornitura. Si precisa che il servizio di account dedicato si aggiunge al servizio di cui al precedente art. 9.

ARTICOLO 15

VOLTURE

1. La richiesta di voltura avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da volturare secondo il dettaglio di cui all'Allegato 3 - *Volture*.
2. La voltura deve essere richiesta nell'ambito della stessa edizione della Convenzione e dello stesso Lotto (ad es. nell'ambito Lotto 17 non può essere richiesta una voltura per utenze che si trovano attualmente in fornitura nei lotti da 1 a 16).
3. Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva e l'utenza da volturare deve essere già in fornitura nella medesima Convenzione.
4. La richiesta di voltura non consente il passaggio da una tipologia di fornitura ad un'altra.
5. A seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto attivato con l'ODA originario, sia in termini di tipologia della fornitura che di durata della fornitura.
6. Sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente gli eventuali costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura.

ARTICOLO 16

PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'INIZIATIVA

Per i Lotti da 1 a 16, il Fornitore si impegna a predisporre un Piano di Comunicazione volto a incentivare l'adesione alla Convenzione. I contenuti del Piano dovranno almeno prevedere:

- la presentazione della Convenzione (*perché aderire, come aderire, opportunità di risparmio*),
- la descrizione degli elementi peculiari ed innovativi (tra i quali: Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi, servizio di reportistica, fatturazione aggregata, Sconto PA Virtuose,

Sconto Nuove Adesioni, disponibilità di energia elettrica la cui origine/produzione sia certificata tramite Garanzia d'Origine);

- un riepilogo degli obblighi/facoltà di adesione a carico delle PA.

Inoltre, il Piano dovrà essere attuato mediante:

- i) invio di una lettera di presentazione, a mezzo PEC, a tutti i Comuni e le Province del lotto di riferimento;
- ii) pubblicazione di un comunicato su almeno due testate giornalistiche locali e/o nazionali e sui propri profili/canali di comunicazione;
- iii) divulgazione dell'iniziativa in occasione di eventi propri e/o di settore e/o rivolti alle potenziali PA aderenti (almeno 2 eventi con indicazione della relativa programmazione).

Per ciascun lotto, il suddetto Piano, con l'indicazione puntuale delle testate, profili/canali di comunicazione, eventi individuati dall'Aggiudicatario, è presentato tra i documenti per la stipula.

I contenuti elaborati in attuazione del Piano di Comunicazione dovranno essere autorizzati da Consip prima della divulgazione.

Le attività di cui ai punti i) e ii) dovranno essere eseguite entro 45 giorni dall'attivazione di ciascun lotto. L'attività di cui al punto iii) dovrà essere eseguita entro 6 mesi dall'attivazione di ciascun lotto.

Consip si riserva di effettuare controlli, anche attraverso apposite verifiche ispettive, in ordine all'effettiva attuazione del Piano di Comunicazione dell'iniziativa.